



Allegato 1

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”
(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
Azione I.1.b.1.3 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

BANDO Call HUB Ricerca e Innovazione
CALL PER PROGETTI STRATEGICI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
VOLTI AL POTENZIAMENTO DEGLI ECOSISTEMI LOMBARDI DELLA RICERCA E
DELL’INNOVAZIONE QUALI HUB A VALENZA INTERNAZIONALE
(in attuazione della D.G.R. N. 727 DEL 5 NOVEMBRE 2018)

INDICE

Sommario

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Disposizioni per il Partenariato
- A.5 Dotazione finanziaria
- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
- B.2 Progetti finanziabili
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
- C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione
- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Proroghe dei termini
- D.4 Ispezioni e controlli
- D.5 Monitoraggio dei risultati
- D.6 Responsabile del Procedimento
- D.7 Trattamento dati personali**
- D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.9 Diritto di accesso agli atti
- D.10 Definizioni e glossario
- D.11 Allegati/informative e istruzioni
- D.12 Riepilogo date e termini temporali

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

La “call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza internazionale” (di seguito Call) si pone in attuazione della Legge regionale 29/2016 “Lombardia è Ricerca e Innovazione”, con cui Regione Lombardia ha avviato un percorso di sostegno e supporto all’ecosistema regionale della R&I sostenendo il paradigma dell’innovazione aperta e confronto collaborativo tra centri di ricerca, università, imprese e amministrazioni pubbliche.

La call promuove progetti strategici di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale (così come definite nel Regolamento UE n.651/2014) di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento della capacità competitiva e attrattiva del territorio. La call interviene a sostegno dello sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del territorio lombardo e potenziare le infrastrutture di ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee anche in vista del ciclo di Programmazione 2021-2027.

I progetti dovranno svilupparsi **in uno degli 8 ecosistemi** (dettagliati al punto B.2 “Progetti finanziabili”) che rappresentano la rilettura delle Aree di specializzazione (individuata dalla Smart Specialization Strategy - S3 di Regione Lombardia approvata con DGR n. 1051/2013 e in ultimo aggiornata con DGR n. 7450/2017), in chiave di capacità di risposta **ai bisogni del cittadino** attraverso approcci innovativi e tecnologici da parte degli attori di R&I individuati dalla L.R. 29/2016. L’approccio adottato è in coerenza con la Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, l’innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla L.R. 29/2016 stessa.

I principali **obiettivi strategici** che si pone l’iniziativa, a cui le proposte progettuali devono concorrere, sono:

- facilitare le relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini e la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove tecnologie a sostegno del processo di innovazione;
- promuovere hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione con proiezione internazionale - intesi come forme evolute di partenariato che da un lato integrino i tre elementi del triangolo della conoscenza (ricerca, innovazione, istruzione) e dall’altra prevedano forme di coinvolgimento degli utilizzatori finali (es. living lab)- favorendo il loro rafforzamento e la loro partecipazione alle iniziative internazionali anche nell’ottica di reciproche collaborazioni progettuali;
- promuovere lo sviluppo duraturo e sostenibile e la crescita competitiva attraverso il potenziamento delle dotazioni materiali, immateriali ed infrastrutturali della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze.

L’allargamento della partecipazione alla realizzazione di progetti di R&S strategici a nuove imprese e Organismi di Ricerca con forte connotazione innovativa e con elevate competenze e asset può innescare nel territorio lombardo processi innovativi in modo virtuoso.

Le proposte progettuali, risponderanno ai bisogni delle persone, dando impulso alla Trasformazione digitale (anche in ottica di Innovazione Responsabile) attraverso approcci multidisciplinari, innovativi e tecnologici realizzati in sinergia tra attori della ricerca e imprese.

L'iniziativa è attuata attraverso lo strumento degli Accordi per la Ricerca e l'innovazione (di seguito Accordi), previsti dalla l.r. 29/2016 e già sperimentati con l'iniziativa Call Accordi per la Ricerca, Sviluppo e Innovazione di cui alla DGR 5245 del 31/05/2016 e ss.mm.ii con aggiornamenti sulla base dell'esperienza maturata.

Gli Accordi contribuiscono inoltre a determinare condizioni favorevoli affinché il territorio possa concorrere al meglio alle opportunità offerte anche dal prossimo programma quadro per la R&S (Horizon Europe).

A.2 Riferimenti normativi

A.2.a Riferimenti comunitari

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, così come integrato con Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento 651/2014 relativamente all'applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai fondi SIE;
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornata con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 e C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 di adozione del Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020);

A.2.b riferimenti nazionali

- la L. n. 241/1990 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- il Decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30-4-1998);
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, così come successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei ("Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

A.2.c riferimenti regionali

- la L.R. n. 1 del 1 febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”, attuativa della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1051/2013 la “Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia”(S3), da ultimo aggiornata con D.G.R. n. 7450/2017;
- la DGR n. X/3251 del 06/03/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia”;
- la D.G.R. n. 4664/2015 del 23 dicembre 2015 di semplificazione in materia di costi POR-FESR 2014-2020 che ha approvato le tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- la L.R. n. 29 del 23 novembre 2016 “Lombardia è ricerca e innovazione”;
- la L.R. n. 37 del 28/12/2017, “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)”;
- la D.C.R. n. 64 del 10/07/2018 che approva il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura;
- la D.G.R. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Preso d’atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 - e la DGR X/7745 del 17/01/2018 “Proposta di riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) per l’attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia”;
- la D.G.R. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto “2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della “call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza internazionali”;
- la comunicazione, numero SA.52501, trasmessa il 13/11/2018 nel formato standardizzato da Regione Lombardia alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica, delle informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto (bando), esentata a norma del regolamento 651/2014;

A.3 Soggetti beneficiari

La Call si rivolge a partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e a organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca o OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.

Possono presentare domanda Partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di partenariato e composti da **un minimo di tre soggetti e fino a un massimo di otto soggetti**. All'interno del Partenariato deve essere presente **almeno una PMI e almeno un organismo di ricerca**. Tutti i partner del partenariato devono essere autonomi tra loro.

Capofila del partenariato può essere **sia un'impresa che un organismo di ricerca**.

Un soggetto proponente che si presenti con la qualifica di impresa in un Progetto di R&S non potrà al contempo presentarsi con la qualifica di Organismo di Ricerca nell'ambito di un altro Progetto di R&S e viceversa. Qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di beneficiario (impresa o Organismo di ricerca) indicata nella prima domanda di partecipazione presentata in ordine cronologico (data e ora).

A.3.1 Requisiti dei Partner Imprese

Ciascuna impresa può far parte di un unico partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico progetto.

I Partner impresa devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

- a) **avere una Sede operativa attiva in Lombardia** o dichiarare l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca;
- b) **essere autonomi rispetto agli altri Partner**, ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) **essere regolarmente costituite, attive** e iscritte al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese.
- d) **non essere in difficoltà**, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014 (ossia non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione - anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente);
- e) **non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014**;

A.3.2 Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca

Ciascun Organismo di Ricerca **può far parte di massimo due partenariati**, può cioè partecipare alla presentazione di massimo due progetti, a condizione che tali progetti non facciano capo allo/agli stesso/i dipartimento/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale e che almeno uno dei due progetti sia presentato in collaborazione con un'altra università/altro organismo di ricerca.

Gli Organismi di ricerca devono possedere, al momento della domanda di partecipazione alla Call, i seguenti requisiti:

- a) **una sede operativa attiva in Lombardia** o dichiarare l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca. E' tuttavia prevista la possibilità per un organismo di ricerca che non abbia Sede operativa attiva nel territorio lombardo, ma comunque all'interno dello Stato

Italiano, di partecipare al bando in qualità di partner a condizione che il totale delle spese ammissibili da esso sostenute non superi il 15% del totale delle spese ammissibili del Progetto di R&S;

- b) **sostenere, singolarmente e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali** ammissibili del progetto di R&S;
- c) **non essere in difficoltà**, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014 (nel caso di OdR privati);
- d) **non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014** (nel caso di OdR privati);

A.3.3 Soggetti non ammissibili

Si intendono non ammissibili a finanziamento i soggetti che non rispettano i requisiti del comma A.3.1 e A.3.2.

A.4 Disposizioni per il Partenariato

I Partenariati devono comportare la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto di R&S. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva.

Il Partenariato deve essere formalizzato mediante specifico **Accordo di Partenariato**, che dovrà essere caricato nella piattaforma Bandi online in sede di presentazione della domanda.

L'Accordo di Partenariato disciplina i ruoli e le responsabilità dei Partner in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S. In particolare, l'Accordo di Partenariato deve necessariamente prevedere:

- a. l'indicazione del Partner capofila;
- b. l'indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del Progetto di R&S;
- c. la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del Progetto di R&S;
- d. l'obbligo a non venir meno all'accordo stesso e agli impegni in esso contenuti.

Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i Soggetti beneficiari differenti dal predetto Accordo di Partenariato.

Il capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia, e nello specifico deve provvedere a:

- a. compilare la domanda di partecipazione on line e inviarla per conto di tutto il Partenariato;
- b. coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- c. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione a Regione Lombardia;
- d. coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia laddove richiesto nel Bando;

- e. monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S
- f. Coordinare e gestire l'invio di eventuali istanze da parte dei componenti del partenariato a Regione (ad es: richiesta di proroga, quesiti o richieste di chiarimento).

Ciascun Partner è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto di R&S di propria competenza che saranno dettagliate nella domanda di partecipazione al Bando.

Nello specifico ciascun Partner provvede a:

- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a metterla a disposizione del capofila;
- b) laddove previsto e richiesto, presentare garanzia fidejussoria per la quota di propria competenza e secondo le modalità indicate all'articolo C.4.b ("Modalità e tempi di erogazione delle agevolazioni") della presente Call;
- c) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione.

I partenariati formalizzati nella domanda non possono subire variazioni sino alla sottoscrizione degli Accordi a pena di esclusione dalla graduatoria.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del bando è pari a € 70.000.000,00. Le risorse sono stanziare nell'ambito del POR FESR 2014-2020 per 50,2 ML di euro, per 19,8 ML di euro di risorse autonome.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione

Il presente bando è finanziato con risorse di:

- Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
- Regione Lombardia
- Stato Italiano.

L’agevolazione si configura come Contributo a fondo perduto.

I progetti devono prevedere investimenti complessivi (spese ammesse) pari **ad almeno 5 milioni di euro**.
Per ciascun Progetto di R&S potrà essere concesso complessivamente un contributo massimo pari a **Euro 5.000.000,00** (cinque milioni/00) che sarà calcolato secondo le modalità di seguito indicate.
Le agevolazioni previste dalla presente Call sono erogate ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, comma 2 lett. b) e c), comma 3, comma 5 lett. b) e c) e comma 6 lett. a) e b) e i) secondo trattino.
Secondo la tipologia di beneficiari, l’intensità di aiuto sia per gli investimenti in Ricerca Industriale che per gli investimenti in Sviluppo sperimentale è pari a:

INTENSITA’ DI AIUTO MASSIMA	Micro/ piccola impresa	Media impresa	Grande impresa	OdR
Ricerca industriale (art.25)	60%	50%	40%	40%
Sviluppo Sperimentale (art.25)	60%	50%	40%	40%

Le agevolazioni previste dal presente intervento sono cumulabili con tutte le agevolazioni e i contributi pubblici che non rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria e che rientrano tra gli aiuti di stato fino al massimale previsto dal regolamento comunitario 651/2014 in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base all’art. 25 del suddetto regolamento. In attuazione dell’art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE.

B.2 Progetti finanziabili

Per la realizzazione delle finalità della presente Call, ciascun Progetto di R&S deve:

A) svilupparsi **in una delle 7 Aree di Specializzazione della “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione” S3** (approvata con DGR n. 1051/2013, in ultimo aggiornata con DGR n. 7450/2017):

1. Aerospazio
2. Agroalimentare
3. Eco-industria
4. Industrie creative e culturali
5. Industria della Salute
6. Manifatturiero Avanzato
7. Mobilità sostenibile

oppure all'Area trasversale di sviluppo: smart cities and communities.

Le Aree di Specializzazione dovranno essere lette in chiave dei saperi **degli 8 ecosistemi** sottoelencati, considerando la centralità della persona e dei relativi bisogni attorno ai quali i diversi attori della R&I individuati nella L.r. 29/2016 cooperano per rispondere (nella logica di ecosistema), **quali risposta ai bisogni del cittadino**, in coerenza con la Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla legge n. 29/2016:

- **Nutrizione:** risponde al soddisfacimento del bisogno di tutti gli individui di avere accesso a cibo sano, sicuro e sufficiente che soddisfi le sue esigenze dietetiche e le preferenze alimentari consentendogli di vivere una vita attiva e sana;
- **Salute e life science:** Risponde al bisogno delle persone di vivere una vita priva di malattie e/o infermità fisiche o psichiche e, in senso più ampio, di godere di uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, così come definito dall'OMS;
- **Cultura e conoscenza;** Risponde all'esigenza delle persone di agire nel mondo che lo circonda con consapevolezza del presente e del passato e di acquisire elementi di conoscenza utili a cogliere le opportunità del futuro;
- **Connettività e informazione;** Risponde al bisogno della persona di connettersi e di entrare in rete con altre persone;
- **Smart mobility e architecture;** Risponde al bisogno dell'individuo di muoversi ed essere accolto negli spazi interni, urbani ed extraurbani, ma anche di assicurare l'accesso a risorse e merci e la connessione tra territori;
- **Sostenibilità;** Risponde al bisogno delle persone di vivere in un contesto socio-economico e ambientale in grado di fornire risorse sufficienti al proprio sostentamento e di assicurare lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del territorio;
- **Sviluppo sociale;** Risponde ai bisogni di sicurezza e benessere della persona nonché alla necessità di interagire con altri individui nel pieno rispetto di alcuni valori quali, ad esempio, la tolleranza, l'inclusione sociale, la multiculturalità;
- **Manifattura avanzata** Risponde al bisogno della persona di lavorare in sicurezza e con dignità applicandosi in attività gratificanti, non alienanti e che concorrano alla sua autorealizzazione e all'espressione delle proprie potenzialità.

La matrice sotto-riportata incrocia a titolo esemplificativo le Aree di specializzazione della S3 con gli 8 ecosistemi che rileggono le AdS in chiave di centralità della persona e dei relativi bisogni rispetto ai quali cooperano i diversi attori della R&I individuati nella L.r.29/2016, entro i quali gli obiettivi, i risultati attesi e le ricadute dei progetti si devono collocare.

		Specializzazioni S3 (7 Aree di Specializzazione e 1 driver trasversale di sviluppo)							
		Aerospazio	Agroalimentar	Eco-industria	Industrie	Industria della salute	Manifatturiero avanzato	Mobilità	SCC - Smart Cities & Communities
Programma Strategico Triennale (8 Ecosistemi dell'innovazione)	Nutrizione								
	Salute e Life science								
	Manifattura avanzata								
	Sostenibilità								
	Sviluppo Sociale								
	Cultura e Conoscenza								
	Connettività e Informazione								
	Smart Mobility e Architecture								

- B) comportare investimenti totali ammissibili (**spese ammissibili**) per un importo non inferiore ad Euro **5.000.000,00** (cinque milioni/00);
- C) essere realizzato nell’ambito di **Sedi operative localizzate nel territorio di Regione Lombardia e avere ricadute positive nel territorio lombardo**; nel caso di partecipazione al partenariato di un Organismo di Ricerca localizzato al di fuori della Lombardia, ma comunque ubicato nel territorio italiano, questo potrà realizzare le proprie attività di R&S al di fuori del territorio lombardo, per un massimo del 15% del totale delle spese ammissibili, purché sia garantito che il progetto di R&S nel suo complesso abbia ricadute positive nel territorio lombardo.
- D) concludersi **entro 30 mesi dalla data di avvio**.

La data di avvio dei progetti dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda sul bando e antecedente o al massimo coincidente con la data di sottoscrizione dell’Accordo per la ricerca.

Si intendono non ammissibili a finanziamento i progetti che non rispettano al momento della presentazione della domanda sul presente bando i requisiti di cui ai precedenti punti A), B), C), D).

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione del progetto, se indicate nel Piano finanziario, e nel rispetto delle disposizioni normative europee e nazionali di riferimento, come dettagliate ulteriormente delle “Linee Guida di Rendicontazione”.

Le macro-categorie di spesa sono le seguenti:

- Spese di personale;
- Costi relativi a strumentazioni e attrezzature;
- Immobili (solo fabbricati);
- Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e brevetti;
- Costi indiretti (spese generali);

Il piano finanziario del progetto deve rispettare le percentuali di spesa (ove previste) per ogni macro-categoria di costo.

Ai costi indiretti (spese generali supplementari) si applica la dichiarazione su base forfettaria per un importo pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, come previsto dall’art. 68 – lett. b) – del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Ai sensi dell’art.25 del Reg. EU 651/2014, sono ammissibili i costi per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riconducibili alle seguenti categorie:

Tipologia costi ammissibili (art.25 Reg EU 651/2014) Specifiche		Soglia massima ammissibile	Intensità d’aiuto
Spese di personale*	Ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (ad esclusione dei tirocini/stage). Il personale deve essere effettivamente impiegato nell’operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla DGR n. X/4664 del 23 dicembre 2015 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, ossia pari a 30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i Partner Organismi di Ricerca.		60% PMI, 50% MI 40% GI e OdR
Costi relativi a strumentazioni e attrezzature	B.1 strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica , strettamente correlate alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di		

	ammortamento. Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto. B.2 altri costi diretti: costi dei materiali, forniture e altri prodotti, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, e prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di R&S.		
Immobili	Nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili (intesi come fabbricati), sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. In questa voce di costo non rientrano i costi per terreni.	Max 15% del totale dei costi ammissibili	
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti	Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di R&S		
Costi indiretti (spese generali) *	Spese generali supplementari, rendicontate forfettariamente	15% delle spese di personale di competenza di ciascun partner	

Sono ammissibili le spese sostenute (con emissione del giustificativo di spesa) a partire dalla data di avvio del progetto e non oltre la data di conclusione dello stesso indicate nell'Accordo sottoscritto. Tutte le spese dovranno essere quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto (termine di presentazione della rendicontazione finale).

* Gli importi dei costi ammissibili di cui ai punti a) spese di personale ed e) spese generali sono calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell'art. 1 comma 6 del Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014.

Le spese eventualmente sostenute in carenza di sottoscrizione dell'Accordo, restano nell'esclusiva responsabilità dei partenariati.

NON sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese relative ad auto-fatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al Partner da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).
- la fatturazione delle prestazioni tra partner dello stesso partenariato oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese di uno stesso raggruppamento e altri partner. In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato;
- spese relative a adeguamenti ad obblighi di legge;
- spese per manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei Partner;
- spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;
- costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione (ad es: allestimento punto vendita, sviluppo piattaforma di vendita on line etc.);
- oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata). Tutte le spese rendicontate devono risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto dell'agevolazione finanziaria. Tutte le fatture e gli altri documenti contabili devono essere intestati ai soli soggetti beneficiari.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa “Bandi Online” (accessibile da www.bandi.servizirl.it) a partire **dalle ore 15.00 del 15 gennaio 2019 ed entro le ore 15.00 del 28 marzo 2019**.

La mancata osservanza dei termini e delle modalità di presentazione costituisce causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Per presentare domanda di partecipazione, il soggetto richiedente deve avere un profilo attivo.

Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi On Line: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente;
- provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel:
 - a) associare alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della domanda dal soggetto beneficiario;
 - b) compilare le informazioni relative al soggetto richiedente;
 - c) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.
- attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

E' necessario che il capofila indichi nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante dove saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il bando.

Il Partenariato, tramite il proprio capofila, presenta:

Con riferimento al Progetto

- A. **domanda di adesione**, secondo il format reso disponibile sulla piattaforma informatica, sottoscritta con firma elettronica, a cura del rappresentante legale del soggetto proponente ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge e completa dei relativi allegati;
- B. **Scheda tecnica di progetto**, compilata a sistema e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del capofila ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge;

- C. **Piano economico-finanziario**, compilato a sistema e sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante del capofila ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge;
- D. **Cronoprogramma** relativo alle fasi di progetto descritte nella scheda tecnica, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge;
- E. **Curricula vitae in formato europeo dei componenti del team di progetto** indicato nella scheda tecnica di progetto di R&S;
- F. **Accordo di partenariato**, sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante di ciascun componente del partenariato e **copia del mandato collettivo con rappresentanza in favore del capofila**;
- G. Eventuale delega ad un referente operativo incaricato per la gestione della pratica, sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante del capofila ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge;
- H. informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP);
- I. Eventuale lettera di endorsement per la valutazione della premialità di appartenenza ai CTL;

La mancata presentazione dei documenti di cui alle lettere A, B, C, D, F costituisce causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.

In caso di mancata presentazione dei documenti di cui alle lettere E, I, la domanda non può essere valutata ai fini dell'attribuzione della premialità.

Con riferimento a ciascun partner impresa:

- A. Situazione contabile economico-finanziaria aggiornata relativa all'esercizio in corso:
 - per i soggetti con obbligo di deposito del bilancio, copia degli ultimi due bilanci approvati (qualora non ancora depositati) ovvero un solo bilancio laddove questo sia l'unico approvato (nel caso di impresa costituita da meno di due anni il bilancio non è obbligatorio);
 - per i soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (ovvero una sola dichiarazione fiscale laddove questa sia l'unica presentata), integrate con i documenti contabili che l'impresa dovrà fornire (ovvero Schemi di Conto economico con dicitura "Definitivo") generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori (Registri IVA e Registro dei cespiti);
 - per i soggetti in regime contabile dei minimi o di contabilità forfettaria, ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (ovvero su una sola dichiarazione fiscale laddove questa sia l'unica presentata).
- B. Le attestazioni ai sensi del DPR 445/2000 contenenti a) informazioni generali relative all'impresa; b) informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (n. dipendenti in termini di ULA, fatturato o totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate).

- C. Le informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia. A tal fine dovranno essere prodotte le dichiarazioni sostitutive dei beneficiari privati ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, riguardanti la dichiarazione dei familiari conviventi compilate utilizzando la modulistica da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza dove hanno sede legale le imprese.
- D. Informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
- E. Per le imprese certificate, certificazione dell'ente accreditato che attesti l'adesione a sistemi di gestione ambientale ed energetica (quali ad esempio EMAS, ISO 14001, ISO 50001).

Tutti i documenti sono obbligatori e devono essere sottoscritti mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante del Partner impresa.

La sussistenza dei requisiti richiesti a ciascun componente del partenariato viene attestata tramite dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 da rendere e sottoscrivere in fase di presentazione di domanda di partecipazione alla Call, così come previsto nell'apposita modulistica per la presentazione della domanda disponibile sulla piattaforma informatica Bandi online.

Con riferimento a ciascun partner Organismo di ricerca:

- A. copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con le finalità del Bando;
- B. informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia (per i soli OdR privati). A tal fine dovranno essere prodotte le dichiarazioni sostitutive dei beneficiari privati ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, riguardanti la dichiarazione dei familiari conviventi compilate utilizzando la modulistica da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza dove hanno sede legale gli OdR privati.
- C. Informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva;

A seguito del caricamento dei documenti obbligatori sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema, sottoscriverla elettronicamente e caricarla elettronicamente a sistema.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014 cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. E' ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20 comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3 lettera b), 35 comma 2, 36 comma 2, e 71" (il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di **16 euro** – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'iter per la concessione del contributo si sviluppa in due fasi e prevede:

- **Fase di valutazione della domanda:** consistente in una procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede una valutazione di ammissibilità formale e una valutazione di merito. Si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti, con la specifica di quelli ammessi alla fase di negoziazione e dei progetti non ammessi, nonché della indicazione del contributo massimo concedibile;
- **Fase di negoziazione** riservata ai partenariati dei progetti ammissibili a contributo, con i quali viene stipulato un Accordo ex art. 11 della L. 241/1990.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

La valutazione delle domande di partecipazione viene effettuata da un Nucleo di Valutazione (NdV) appositamente costituito con decreto del Direttore Generale pro-tempore della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione di Regione Lombardia 2018-2020 (DGR n. X/7826 del 29 gennaio 2018). Il NdV sarà supportato da esperti dotati delle specifiche conoscenze scientifiche, tecnologiche.

La fase di valutazione delle domande si conclude entro 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla Call con l'approvazione del provvedimento di ammissione dei progetti alla fase di negoziazione.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

A) Requisiti del proponente

- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari;
- possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla presente Call;

B) Conformità

- regolarità formale e completezza documentale della domanda;
- rispetto della tempistica e della procedura prevista dalla presente misura;

C) Requisiti dell'operazione

- coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti dell'azione;
- coerenza dell'operazione con la Strategia Regionale di Smart Specialization lette in chiave dei saperi degli 8 ecosistemi di cui al percorso di programmazione strategica triennale di Ricerca e Innovazione previsto dalla L.R. 29/2016;
- investimento minimo del progetto;
- localizzazione dell'operazione.

Nel caso in cui uno stesso Organismo di Ricerca figuri come partner in più di due progetti, il Responsabile del Procedimento procede ad avanzare formale richiesta al rappresentante legale dell'OdR (Rettore o Presidente) al fine di acquisire la decisione del massimo Organo decisionale dello stesso con cui sono indicati il/i progetto/i con cui l'OdR intende concorrere sulla Call. Qualora il rappresentante Legale dell'OdR non trasmetta tale documentazione via PEC entro il termine massimo di 45 giorni solari dalla data della richiesta, oppure non si evinca indiscutibilmente dalla documentazione trasmessa la scelta effettuata dall'Organo decisionale, verranno considerati ammissibili i primi due progetti presentati in ordine cronologico, come risultante dal numero di protocollo.

Nel caso in cui una stessa impresa compaia come partner di un numero di partenariati superiore a 1 o compaia sia come impresa che come OdR privato verrà accettata la prima domanda presentata in ordine cronologico come risultante dal numero di protocollo.

C.3.c Valutazione delle domande

La valutazione viene svolta dal Nucleo di Valutazione sulla base della documentazione presentata applicando i criteri di valutazione approvati dalla Giunta con DGR n. XI/727 del 5/11/2018, e riportati nella tabella sottostante con l'indicazione della scala di assegnazione del punteggio minimo e massimo:

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBI LE	SCALA DI ASSEGNAZION E DEL PUNTEGGIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Qualità del progetto	Fino a 40		
<u>1. Congruità</u> degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione	Da 0 a 15	0-3 = gravemente insufficiente 4-6 = insufficiente 7-9 = sufficiente 10-12= buono 13-15 = eccellente	Coerenza attività del progetto (Piano di attività del progetto) con piano finanziario e cronoprogramma. Valutazione della ripartizione delle singole voci di costo per il conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto in funzione dei tempi e delle risorse finanziarie messe a disposizione e le relative fonti di finanziamento. Valutazione delle voci di costo indicate nel piano finanziario complessivo di progetto e del singolo partner e la congruità del budget rispetto alle attività e azioni e risultati previsti nella proposta progettuale.
<u>2. rilevanza:</u> rispondenza rispetto agli obiettivi strategici indicati nella call	Da 0 a 15	0-3 = gravemente insufficiente 4-6 = insufficiente 7-9 = sufficiente 10-12= buono 13-15 = eccellente	Coerenza con le finalità della call
<u>3. qualità:</u> chiarezza degli obiettivi del progetto e risultati attesi che devono essere quantificabili	Da 0 a 10	0-2= gravemente insufficiente 3-4= insufficiente 5-6= sufficiente 7-8= buono 9-10= eccellente	Chiarezza degli obiettivi del progetto e risultati attesi (pertinenza, coerenza e sostenibilità degli obiettivi)
Grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli obiettivi e risultati attesi	Fino a 45		

1. <u>innovazione</u> : grado di innovatività assoluta rispetto allo stato dell'arte nazionale ed europeo, originalità dei risultati attesi	Da 0 a 15	0-3 = gravemente insufficiente 4-6 = insufficiente 7-9 = sufficiente 10-12 = buono 13-15 = eccellente	Grado di innovatività del progetto e delle tecnologie adottate rispetto allo stato dell'arte in funzione dell'innovazione conseguibile
2. <u>visione</u> : potenzialità del progetto di generare un impatto positivo rispetto alla specifica Area di Specializzazione S3 e sugli ecosistemi	Da 0 a 10	0-2 = gravemente insufficiente 3-4 = insufficiente 5-6 = sufficiente 7-8 = buono 9-10 = eccellente	Impatto potenziale rispetto alla crescita dell'ecosistema individuato e contributo rispetto all'AdS / Programma di lavoro / S3
3. <u>impatto tecnologico territoriale</u> : capacità di favorire l'avanzamento tecnologico, competitivo e l'empowerment dell'ecosistema regionale dell'innovazione	Da 0 a 10	0-2 = gravemente insufficiente 3-4 = insufficiente 5-6 = sufficiente 7-8 = buono 9-10 = eccellente	Impatto potenziale sul livello competitivo e sul livello di avanzamento tecnologico dei proponenti
4. <u>Sfruttamento e disseminazione dei risultati</u> : messa in scala, diffusione e replicabilità: possibilità di trasferimento dell'idea o della tecnologia prodotta	Da 0 a 10	0-2 = gravemente insufficiente 3-4 = insufficiente 5-6 = sufficiente 7-8 = buono 9-10 = eccellente	Capacità di sfruttamento industriale dei risultati conseguiti, di disseminazione e diffusione dei risultati attesi. Valutazione del potenziale di replicabilità dei prodotti realizzabili e di trasferimento della tecnologia e innovazione prodotta
Capacità dei proponenti	Fino a 15		
1. <u>integrazione</u> : capacità di fare sistema e sviluppare azioni sinergiche tra i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione	Da 0 a 5	0-1 = gravemente insufficiente 2 = insufficiente 3 = sufficiente 4 = buono 5 = eccellente	Sinergia e integrabilità dei partner nello sviluppo di Hub. Valutazione della complementarietà tra le competenze dei partner. Valutazione della qualità del raggruppamento proponente rispetto alla capacità tecnico-scientifica di realizzare il progetto.
2. <u>capacità dei proponenti</u> : tecnica-	Da 0 a 5	0-1 = gravemente insufficiente 2 = insufficiente	Team manageriale Team tecnico-scientifico e capacità economica (cofinanziamento)

gestionale ed economico-finanziaria		3 = sufficiente 4 = buono 5 = eccellente	
3. <u>qualità del team di progetto:</u> esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Da 0 a 5	0-1 = gravemente insufficiente 2 = insufficiente 3 = sufficiente 4 = buono 5 = eccellente	Qualità scientifica del team di progetto e l'esperienza pregressa: descrizione, ruolo, valore aggiunto ed esperienze pregresse di ciascun Partner
TOTALE	100		

CRITERI DI PREMIALITÀ	Fino a 3	Assegnazione del punteggio
Presenza di almeno un partner impresa che aderisce a sistemi di gestione ambientale ed energetica. Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato.	Da 0 a 1	0 = assenza del requisito 1= presenza del requisito
Appartenenza di ciascuno dei partner ad almeno uno dei Cluster tecnologici lombardi: indicare a quali Cluster Tecnologici Lombardi appartengono i partner di progetto. Il dato deve essere attestato nella/e lettera/e di endorsement del cluster, il requisito posseduto alla data di presentazione della domanda.	Da 0 a 1	0 = assenza del requisito 1= presenza del requisito
Pari opportunità – Presenza paritaria dei due sessi nel team di progetto, ovvero in cui la rappresentazione di ciascun sesso sia almeno al 40%, in ruoli rilevanti rispetto alla realizzazione degli obiettivi strategici di progetto e/o apicali. Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda	Da 0 a 1	0 = assenza del requisito 1= presenza del requisito

Il punteggio di premialità (compreso tra 0-3) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non partecipa al raggiungimento della valutazione minima per la ammissibilità.

Per essere ammissibile alla fase di negoziazione il progetto dovrà raggiungere almeno 85 punti, al netto del punteggio di premialità.

La graduatoria dei progetti, con la specifica di quelli ammessi alla fase di negoziazione e dei progetti non ammessi, nonché della **indicazione del contributo massimo concedibile per progetto**, viene approvata con **decreto** entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

C.3.d Integrazione documentale

Ferma restando la documentazione richiesta pena inammissibilità della domanda di cui al paragrafo C1, l'Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari. Le informazioni e i documenti richiesti dovranno essere resi nei termini indicati dall'Amministrazione pena inammissibilità della domanda. In caso di richiesta di chiarimenti e integrazione i termini istruttori ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione.

La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine fissato nella richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.e Comunicazione degli esiti dell'istruttoria e negoziazione

Il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti verrà pubblicato sul BURL e sul portale regionale. I partenariati avranno altresì visibilità dell'esito dell'istruttoria sulla piattaforma Bandi online.

Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria viene avviata la fase di negoziazione con i partenariati dei progetti ammessi.

La negoziazione è funzionale alla definizione dell'Accordo di ricerca che deve riportare:

1. la descrizione di eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
2. l'indicazione della data di avvio effettiva e della data prevista di conclusione del progetto;
3. il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto;
4. modalità di erogazione e stati di avanzamento;
5. eventuali elementi ulteriori nel rispetto dell'Accordo tipo approvato dalla Giunta.

L'Accordo per la ricerca deve essere definito entro 60 giorni dall'avvio della negoziazione. L'inosservanza di tale termine per causa imputabile al partenariato, ad esclusione della causa di forza maggiore che verrà valutata dall'Amministrazione, sarà causa di decadenza dalla graduatoria dei progetti ammessi a negoziazione.

L'amministrazione verifica d'ufficio la conformità alla normativa in materia di antimafia e la regolarità contributiva. L'accertata irregolarità sarà causa di decadenza dalla graduatoria.

A conclusione della negoziazione i contenuti dell'Accordo vengono approvati con apposito atto amministrativo.

L'Accordo di ricerca viene sottoscritto digitalmente da Regione Lombardia e dai rappresentanti legali di ciascun partner entro 60 giorni dalla data di approvazione dell'Accordo. La sottoscrizione dell'Accordo (ex art. 11 della L. 241/90) è l'atto di concessione e accettazione del contributo. La mancata sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca nei termini suddetti, da parte di anche solo uno dei partner, è causa di decadenza del partenariato dalla graduatoria dei progetti ammessi a negoziazione.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

I beneficiari si obbligano a seguito della sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca al rispetto degli obblighi in esso contenuti e in particolare a fornire tutte le comunicazioni e la relazione intermedia tecnico-scientifica come previste.

C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

In fase di presentazione della domanda di contributo i beneficiari devono indicare la modalità di erogazione a scelta tra le seguenti:

- un'unica soluzione a saldo;
- due tranches a rendicontazione per stati di avanzamento (tranche intermedia e tranches di saldo);
- tre tranches, di cui: prima tranche a titolo di anticipo fino al 40% del contributo e le successive due tranches (tranche intermedia e saldo) per stati di avanzamento.

La modalità di erogazione del contributo scelta viene confermata in sede negoziale e riportata nell'Accordo per la ricerca.

- **Anticipo fino al 40% del contributo:** può essere richiesto dal partenariato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca tramite l'apposito modulo accessibile da Bandi OnLine con l'indicazione dei soggetti beneficiari per i quali è richiesta l'anticipazione e il relativo importo. Per le imprese e gli Organismi di ricerca privati si richiede la presentazione di una **garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa** conforme al modello scaricabile dalla piattaforma Bandi OnLine **di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipo**. Per gli Organismi di ricerca pubblici la fidejussione non è richiesta.

L'erogazione avverrà entro 90 giorni dalla domanda, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti rispetto alla documentazione trasmessa.

- **Tranche intermedia** a stato di avanzamento lavori

La domanda di erogazione della tranche intermedia deve essere corredata dalla relazione tecnico-scientifica intermedia delle attività svolte e dalla rendicontazione economico-finanziaria di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% dell'investimento complessivo del progetto.

La tranche intermedia viene erogata a fronte dell'avvenuta validazione di una spesa pari ad almeno il 60% dell'investimento complessivo del progetto.

Nel caso in cui il soggetto abbia beneficiato dell'anticipo, sarà erogata la differenza tra l'importo del contributo calcolato sulla base delle spese rendicontate e validate e l'importo di anticipo già erogato. L'erogazione avverrà entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione intermedia, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.

La trasmissione della relazione intermedia tecnico-scientifica è obbligatoria anche in assenza di richiesta della tranche a rendicontazione.

- **Tranche a saldo**, rapportata al totale delle spese sostenute ed adeguatamente giustificate secondo quanto riportato nelle Linee Guida di Rendicontazione, a fronte della rendicontazione tecnico-scientifica e finanziaria finale. Tale documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni solari dalla conclusione del progetto. L'erogazione avverrà a fronte delle spese validate, entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.

Regione Lombardia procede alle erogazioni previa verifica d'ufficio della conformità alla normativa in materia di antimafia, regolarità contributiva e registro nazionale aiuti.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le voci di costo sono rendicontate, a seconda della tipologia:

- a costi reali. Il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate (Costi relativi a strumentazioni e attrezzature, ivi compresi materiali e forniture, immobili, costi di ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti)
- a forfait (costi indiretti-spese generali).
- a costi standard (spese di personale).

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo BandiOnLine, la documentazione debitamente sottoscritta indicata nelle Linee Guida di rendicontazione delle spese relative alla presente Call.

C.4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Nel caso in cui, dopo la sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca, si riscontrino necessità di variazioni di progetto o di partenariato, queste vanno tempestivamente comunicate al Responsabile del Procedimento tramite l'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi a supporto.

Variazioni di attività e di spese, variazioni anagrafiche e societarie:

E' possibile sottoporre all'Amministrazione, ai fini della preventiva autorizzazione, le seguenti tipologie di variazioni che si rendessero necessarie:

- Variazioni delle attività del progetto
- Variazioni delle voci di spesa di progetto con scostamenti finali superiori a +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato, nel rispetto dei limiti precisati per talune voci di spesa all'art. B3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità).

La richiesta preventiva di autorizzazione deve essere fatta pervenire dal capofila del Partenariato e deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto approvato.

La richiesta di variazione deve pervenire tempestivamente al verificarsi della situazione.

La richiesta di variazione non comporta la dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 90 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

Il Responsabile del Procedimento, in esito all'istruttoria della domanda, previo parere del Nucleo di Valutazione e verifica, adotterà **entro 90 giorni** proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa.

Le seguenti variazioni vanno comunicate al Responsabile del procedimento, ma non sono soggette ad autorizzazione:

- Variazioni societarie (senza modifica del codice fiscale) e le variazioni anagrafiche del singolo beneficiario
- Variazioni delle voci di spesa di progetto con scostamenti finali inferiori al +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato, nel rispetto dei limiti precisati per talune voci di spesa all'art. B3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità).

Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta un aumento dell'investimento complessivo del progetto, questo non determina in alcun caso un incremento del contributo concesso. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta una diminuzione dell'investimento complessivo del progetto, il contributo viene conseguentemente rideterminato.

Variazioni del Partenariato

Solo successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, è possibile sottoporre all'Amministrazione, ai fini della preventiva autorizzazione, le variazioni di partenariato che si rendessero necessarie.

La richiesta preventiva di autorizzazione deve essere fatta pervenire dal capofila del Partenariato e deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente bando in capo al Partenariato.

In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'articolo A.3 (*"Soggetti beneficiari"*). La sostituzione di più di un terzo dei componenti del partenariato comporterà la decadenza dal contributo.

In caso di sostituzione del partner il sostituto deve avere la medesima natura giuridica del partner sostituito.

La richiesta di variazione del partenariato deve avvenire immediatamente al verificarsi della variazione.

La richiesta di variazione del partenariato non potrà comunque comportare una dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 120 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

Il Responsabile del procedimento in esito all'istruttoria della domanda di variazione di partenariato e previo parere del Nucleo di Valutazione adotterà **entro 90 giorni** proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa.

Rideterminazione dei contributi

Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

Devono inoltre essere rispettati i limiti di cui all'articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità).

Eventuali diminuzione dell'ammontare delle spese ammesse devono essere motivate e comportano la rideterminazione del contributo.

In ogni caso dovrà essere garantito il raggiungimento degli obiettivi del progetto e risultati attesi e almeno il 60% dell'investimento complessivo del progetto approvato, ed eventualmente rideterminato, pena la decadenza dell'agevolazione.

DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Ai fini della concessione ed erogazione del contributo a fondo perduto, il Soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati nonché da ulteriori obblighi previsti dalla normativa che regola i fondi SIE ed in particolare:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste nella Call e degli impegni che saranno formalizzati nell'Accordo per la Ricerca;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando così come specificati nell'Accordo per la ricerca, salvo proroga concessa ai sensi del punto D.3;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo finale la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca, eventuali modifiche apportate in fase di realizzazione al Progetto di R&S sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nel Progetto di R&S ammesso. Il Responsabile del procedimento procederà a trasmettere relativa autorizzazione o diniego secondo le modalità e nei casi previsti al punto C.4.d;

- f) a segnalare tempestivamente, tramite il capofila, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status;
- g) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- h) a fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
- i) a fornire una scheda di sintesi intermedia e finale del Progetto di R&S da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
- j) a collaborare in eventuali attività volte all'analisi dell'impatto della misura nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli Progetti di R&S finanziati, oltre che in attività orientate alla valorizzazione dei risultati della ricerca; tali analisi si baseranno su informazioni raccolte attraverso l'attività di monitoraggio dei Progetti di R&S, l'analisi delle relazioni di Progetto di R&S ed interviste predisposte ad hoc, utili allo svolgimento delle suddette attività;
- k) a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S;
- l) a rispettare quanto previsto in termini di stabilità delle operazioni dall'art. 71 Regolamento (UE) n. 1303/2013,
- m) a dare evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, prevedendo in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato l'indicazione che "il progetto è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020". Nello specifico, il beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato Italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando la gabbia grafica contenente i tre emblemi istituzionali disponibile al seguente link: <http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-il-programma/strategia-di-comunicazione>

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, il progetto è dichiarato decaduto dal contributo nei seguenti casi:

1. rinuncia del partenariato al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, che dovrà essere comunicata dal capofila;
2. qualora vengano meno le condizioni minime previste per il Partenariato e in caso di variazioni che non rispettino le previsioni di cui al punto C.4.d "Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi";

3. realizzazione non coerente, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto approvato ed alle dichiarazioni rese;
4. spese rendicontate e validate inferiori al 60% del costo totale di progetto originariamente previsto o rimodulato.

Con provvedimento del responsabile del procedimento **il singolo beneficiario è dichiarato decaduto** dal contributo concesso nei seguenti casi:

1. rinuncia al proseguimento delle attività con contestuale rinuncia totale al contributo;
2. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto D.1 senza adeguata motivazione o informativa al Responsabile del procedimento e in assenza di cause di forza maggiore, impreviste e imprevedibili;
3. assenza del possesso della sede operativa attiva in Lombardia (salvo per gli Organismi di ricerca con sede extra-regione che concorrono alla realizzazione del progetto per un importo non superiore al 15% dell'investimento);
4. impossibilità a realizzare le attività di progetto a seguito di cessazione dell'attività (fallimento, liquidazione etc.). In caso di realizzazione parziale delle attività correttamente eseguite e rendicontabili il Responsabile del Procedimento potrà valutare il mantenimento del contributo su richiesta del beneficiario.

Qualora si verifichi la decadenza dal contributo di un singolo partner il partenariato dovrà avviare le procedure previste al punto C.4.d e relativamente alle procedure previste per le variazioni di partenariato. Regione Lombardia darà tempestiva notizia al capofila relativamente alla decadenza sopravvenuta relativamente alla decadenza di uno o più partner del partenariato rappresentato.

In caso di decadenza o rinuncia e qualora sia già stato erogato il contributo, in base a quanto disposto dall'art. 9 "revoca dei benefici e sanzioni" del decreto legislativo n. 123/1998 (che dispone che in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili), il Responsabile del procedimento competente provvede alla revoca degli interventi e i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Le modalità e tempistica di restituzione saranno definite nel provvedimento del responsabile del procedimento.

Nei casi di restituzione del contributo in conseguenza a decadenza, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al soggetto beneficiario, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, il beneficiario deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. Per le suddette restituzioni i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del suddetto decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante.

D.3 Proroghe dei termini

I progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio.

E' fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 3 (tre) mesi aggiuntivi a cura Responsabile di Procedimento (RP). La richiesta deve pervenire dal capofila del Partenariato ed essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato. La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi online al RP entro il termine di conclusione del Progetto.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, effettuerà controlli sui progetti finanziati, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca, ed ispezioni presso la sede del soggetto beneficiario e dei soggetti che compongono l'aggregazione allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dall'accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, a fornire dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati. I funzionari comunitari e di altri organi dell'Unione Europea, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti di R&S al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti di R&S ed oggetto di istruttoria.

I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi Online, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto di R&S e gli impatti trasversali generati.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

numero imprese che ricevono un sostegno (CO01)

numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca (CO26)

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art. 7 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2bis, lettera c, del LR 1/02/2012 n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

Nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo, sono individuati:

- come responsabile d'Azione per le fasi di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- come responsabile d'Azione per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

D.7 Trattamento dati personali

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati acquisiti in esecuzione della presente call saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al Procedimento Amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Secondo la citata normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, pertinenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dal Regolamento. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni.

Finalità del trattamento: I dati personali (dati anagrafici) raccolti saranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente pro-tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD): Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

Comunicazione e diffusione dei dati personali: I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (Lombardia Informatica S.p.A.), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare e agli esperti che supporteranno il Nucleo di Valutazione. I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi
Tempi di conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento così come declinato nella presente call e successivamente per almeno 5 anni per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli disposti in virtù della normativa vigente.

Diritti dell'interessato: Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati. Le richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo piazza Città di Lombardia,1 - Milano all'attenzione della Direzione Competente Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione. E', inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il testo della Call e la relativa modulistica sono pubblicati e disponibili sul sito internet di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it) nonché sulla piattaforma Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/hub>).

Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla presente Call possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: Call_Hub@regione.lombardia.it o sulla piattaforma Open Innovation <http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/hub>

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Call_Hub@regione.lombardia.it o sulla piattaforma Open Innovation <http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/hub>

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della LR 1/02/2012 n.1 , si propone la Scheda riassuntiva di seguito riportata (la scheda riassuntiva non ha valore legale. Per i contenuti completi e vincolanti della misura si rinvia al bando nella sua interezza).

TITOLO	Call HUB Ricerca e Innovazione
DI COSA SI TRATTA	La Call finanzia progetti strategici di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale (così come definite nel Regolamento UE n.651/2014) di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento della capacità competitiva e attrattiva del territorio.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto

CHI PUÒ PARTECIPARE	La Call si rivolge a partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e a organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca o OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.
RISORSE DISPONIBILI	€ 70.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	I progetti devono prevedere investimenti complessivi (spese ammissibili) pari ad almeno 5.000.000,00 di Euro (cinque milioni/00). Per ciascun Progetto di R&S potrà essere concesso complessivamente un contributo massimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00). L'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a: Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse, Medie Imprese: 50% delle spese ammesse, Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse. L'erogazione avverrà in massimo tre tranches (con fidejussione a fronte di eventuale anticipo precedente alle tranches a rendicontazione nel caso di soggetti privati)
DATA DI APERTURA	15:00 del 15 / 01 / 2019
DATA DI CHIUSURA	15:00 del 28 / 03 / 2019
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena irricevibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo BandiOnLine disponibile all'indirizzo: www.bandi.serviziirl.it
PROCEDURA DI SELEZIONE	L'iter per la concessione del contributo si sviluppa in due fasi e prevede: - Fase di valutazione della domanda: consistente in una procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede una valutazione di ammissibilità formale e una valutazione di merito. Si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti, con la specifica di quelli ammessi alla fase di negoziazione e dei progetti non ammessi, nonché della indicazione del contributo massimo concedibile;

	- Fase di negoziazione riservata ai partenariati dei progetti ammissibili a contributo, con i quali viene stipulato un Accordo ex art. 11 della L. 241/1990.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi On line contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Call_Hub@regione.lombardia.it Piattaforma Open Innovation http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/hub

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Ricerca Innovazione Università Export e Internazionalizzazione
 Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 16 della Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

D.10 Definizioni e glossario

“Avvio del Progetto di R&S”: la data di inizio delle attività come definita nell'Accordo per la ricerca;

“Bandi online”: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo (<https://www.bandi.servizirl.it>);

“Call o Bando”: il presente avviso, con i relativi allegati;

“capofila”: è il partner impresa o OdR che presenta la domanda per tutto il partenariato. E' responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S.

«collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

“Firma telematica”: la firma digitale (*“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”* ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. s) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita *smart-card* rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;

“Garanzia fidejussoria”: il presente Bando prevede che il soggetto (impresa di qualunque natura e dimensione e OdR privati) che faccia richiesta di anticipazione (pari al massimo al 40%) del contributo complessivo concesso, produca una idonea fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo sottoscritto. La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di Regione Lombardia deve essere conforme al modello prodotto da Regione Lombardia e deve essere **di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipazione**. Lo svincolo della garanzia prestata è correlato all'avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione delle spese relative all'impiego delle somme anticipate ai sensi dell'art.11 della L.R. 37/2017. L'originale della garanzia, dovrà essere altresì trasmesso a Regione Lombardia.

"Grande Impresa": impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

«impresa in difficoltà»: l'impresa che, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

«intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

«organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: ai sensi dell'art. 2 (*Definizioni*) punto 83) del Regolamento n. 651/2014, un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di

finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

“Organismo di ricerca pubblico, ivi compresi gli IRCCS pubblici”: università ed istituzioni di ricerca con natura giuridica pubblica (così come definiti dal regolamento UE 651/2014) pubblici, ossia enti, a rilevanza regionale o nazionale vigilati direttamente o indirettamente dal MIUR o altri Ministeri, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico, creati secondo norme di diritto pubblico, attraverso le quali la pubblica amministrazione italiana svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Essi sono stati istituiti con specifici leggi o decreti legislativi e sono ricompresi all'art. 51, comma 6, legge statale 449/97 (università e ricerca) e s.m.i., o nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165, recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. o nel Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e s.m.i. o nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (relativo agli IRCCS) e s.m.i.;

“Partenariato”: insieme dei soggetti proponenti (Partner) il Progetto di R&S vincolati tra di loro dall'Accordo di Partenariato;

“PMI”: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);

«ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

“Soggetto beneficiario”: i singoli Partner, soggetti destinatari finali delle agevolazioni concesse a valere del presente Bando, ossia le PMI, Grandi Imprese, Organismi di ricerca ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che, a seguito della presentazione di un Progetto di ricerca e sviluppo (R&S), vengono ammessi al contributo di cui al presente Bando;

“Soggetto richiedente”: ogni PMI, Grande Impresa, Organismo di ricerca ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che abbia presentato domanda di partecipazione al presente Bando in Partenariato con altri soggetti;

“Spesa effettivamente sostenuta e quietanziata”: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario;

«sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

“Termine di realizzazione del Progetto di R&S”: la data di conclusione del Progetto di R&S indicato nell’Accordo per la ricerca sottoscritto. Il termine del progetto non potrà essere superiore ai 30 mesi salvo proroga.

D.11 Allegati/informative e istruzioni

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione Lombardia.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr.ssa Cristina Colombo nominata con deliberazione n. 294 del 28 giugno 2018.

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi all'attuazione dei progetti nell'ambito della "Call HUB Ricerca e Innovazione"

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, Autorità giudiziarie, consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. Nello specifico i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Regione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che l'utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell'ambito dei servizi e delle attività tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA nell'interlocuzione tra cittadini e PA.

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ANTIMAFIA

(D. Lgs. n. 159/2011)

Qualora, nella compilazione del modulo Antimafia (scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza), sia necessario fornire attestazioni relative ad una pluralità di soggetti collegati al soggetto richiedente (come da indicazioni contenute nel predetto modulo), quest'ultimo dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi Online	Apertura: Ore 15.00 del 15 gennaio Chiusura: ore 15.00 del 28 marzo	www.bandi.serviziurl.it
Valutazione delle domande e approvazione graduatoria dei progetti ammissibili	Entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo (salvo richiesta di chiarimenti e integrazioni)	
Fase di negoziazione	60 giorni	
Realizzazione dei progetti	30 mesi (salvo eventuale proroga di 3 mesi)	
Variazione di partenariato	Dopo la sottoscrizione dell'Accordo di ricerca	
Rendicontazione	La rendicontazione finale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto	
erogazione	In caso di anticipo: erogazione entro 90 giorni dalla domanda, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti In caso di tranches intermedia: entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione intermedia, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti Saldo: entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.	